

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento tramite cessione di quote della retribuzione, stipulato il 28.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30.4.2020, parte ricorrente - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso - si rivolge all'ABF chiedendo, previo richiamo alla sentenza Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il rimborso di commissioni per un totale di € 1.448,41 oltre a interessi e risarcimento spese "affrancamento e assistenza gestione reclamo/recorso".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese, eccependo, in via preliminare, la conformità del proprio operato sulla base della chiara formulazione letterale dell'art. 125 sexies del TUB della distinzione tra costi non ripetibili in quanto legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento, e costi rimborsabili in quanto connessi alla durata del rapporto. Ciò premesso, l'intermediario formula contestata l'effettiva portata della sentenza Lexitor che: non ha inteso superare la distinzione tra le due categorie di costi e non può né dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati (pronuncia del Tribunale di Napoli n. 2391/20) né trovare applicazione a rapporti sorti ed esauriti prima della decisione.

Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della Sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – può essere fonte di successive contestazioni all'operato

degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Circa il merito del ricorso, l'intermediario rileva:

- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, poiché volte a remunerare attività di natura up front;
- la congruità del rimborso delle commissioni di gestione, in conformità ai principi contabili internazionali IFRS – IAS e secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), considerato che il piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, specifica la ripartizione dei costi e degli interessi;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e versate, a fronte di attività prodromiche alla stipula del contratto, al mediatore creditizio, con incarico conferito direttamente dal cliente: il mediatore svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB

Inoltre, in base alla Direttiva citata, la definizione di costi fissi rimborsabili ricomprende i servizi che l'ente creditizio impone come obbligatori per ottenere il credito e non quelli di altri servizi accessori, quali ad esempio il costo di consulenze ed intermediazioni finanziarie e assicurazioni aggiuntive che non sono richieste dall'ente creditizio e che il consumatore sceglie di acquistare (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 10489/19).

Pertanto, l'intermediario chiede:

- in via principale, di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione considerando quanto già oggetto di rimborso; la restituzione delle commissioni di istruttoria e attivazione; il rimborso delle spese legali;
- in via subordinata circoscrivere l'importo eventualmente dovuto alle somme offerte in sede di reclamo (€450,00);
- in via di ulteriore subordinata decurtare dall'importo eventualmente dovuto quanto già rimborsato a titolo di commissione (€121.10).

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese di istruttoria sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi nonché dei "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Pertanto, la preliminare eccezione di inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Lexitor non può essere accolta.

Il ricorrente chiede il rimborso pro quota delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e degli oneri di intermediazione

Al riguardo, alla luce delle posizioni condivise dai Collegi:

- le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e gli oneri di intermediazione sono qualificabili up front;
- con riferimento agli oneri di intermediazione, l'intermediario ha depositato il conferimento di incarico al mediatore, sottoscritto dalla cliente nel giorno di stipula del finanziamento, la fattura del mediatore e l'evidenza del pagamento del relativo compenso;
- le commissioni di gestione sono qualificabili recurring e già rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo il criterio di calcolo previsto dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente:

Pertanto, il ricorrente ha diritto al rimborso delle seguenti somme:

- ☐ € 128,52 – commissione istruttoria, importo calcolato in proporzione agli interessi;
- ☐ € 138,80 – commissione attivazione, importo calcolato in proporzione agli interessi;
- ☐ € 0,00 – commissione di gestione, importo calcolato in proporzione lineare al netto di quanto già rimborsato;
- ☐ € 644,43 – commissione di intermediazione, importo calcolato in proporzione agli interessi per un totale di € 911,75.

Pertanto, la richiesta avanzata in via subordinata non può essere accolta.

La richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (Coll. Coord. n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 911,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO